

in base agli accordi intervenuti a suo tempo, ove la Società per le Bonifiche Ferraresi, quale obbligata diretta in forza del contratto originario di mutuo, dovesse rispondere a questo Istituto per la parte di mutuo stesso gravante da Geneta Migliaro, e tale quota di mutuo dovrebbero essere estesi i benefici di riduzione di saggio e di ammortamento concessi alla Società col citato contratto 14 luglio 1933.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato Permanente e al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di loro competenza.

Il Comitato esprime l'avviso che si possa concedere alla Società Acquisti e Locazioni Immobili le stesse facilitazioni concesse alla Società per le Bonifiche dei terreni ferraresi.

...

i - Restrizione di ipoteca sopra fondi di proprietà degli Ospizi Civili di Piacenza -

Il Direttore Generale fa presente che con atto 19 gennaio 1927, per Notaio Testino coadiutore del Notaio De Pisa, fu dall'Istituto concesso agli Ospizi Civili di Piacenza un mutuo di L. 1.700.000, e in garanzia fu iscritta addì 20 gennaio 1927 cartella 326 Reg. d'Ord. Vol. 862 art. 3^a rep. part., ipoteca di 1° grado